

- AFAM - Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Graduatorie nazionali per il conferimento degli incarichi a tempo determinato

Report della Consultazione

"Ecco la bozza del bando, aiutaci a migliorarla scrivendo a afam@istruzione.it"

O. premessa e sintesi dei rilievi

Lo scorso 22 maggio 2014 sul sito *istruzione.it* è stata pubblicata una bozza del "Decreto sulla graduatoria per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo determinato prevista dall'art. 19, comma 2 del Decreto Legislativo n. 104 del 12 novembre 2013" ed è stato aperto un apposito indirizzo (afam@istruzione.it) a cui inviare commenti e segnalazioni.

La consultazione è partita il 22 maggio stesso e si è conclusa il 26 maggio 2014 alle 15:00: quattro giorni di attivismo e mobilitazione per gli *stakeholder* del settore.

La prima mail – proveniente da un dominio .co.uk – è arrivata alle 15:02 dello stesso giorno, poche ore dopo la pubblicazione della bozza e la comunicazione attraverso tutti i canali social del MIUR. L'ultima mail è, invece, segna le ore 20.04 del 26 maggio, in ritardo di qualche ora rispetto alla conclusione della consultazione (è stata letta anche questa!).

Messe insieme in un unico file, le quasi cinquecento mail e i relativi allegati occupano più di cinquecento pagine. Il dato numerico è di per sé una vittoria importante. Un'amministrazione aperta non può che migliorare la qualità dei propri provvedimenti.

La scelta di offrire a chiunque fosse interessato un canale diretto attraverso cui contribuire all'azione della pubblica amministrazione ha stimolato la voglia di partecipazione ed ha portato a mettere a punto il decreto.

Le macro aree su cui si sono concentrate osservazioni e proposte sono:

- a) la necessità di consentire la più ampia possibilità di partecipazione alle graduatorie (si segnalano in proposito: (i) critiche al requisito dei tre anni di servizio, (ii) osservazioni in merito alla diversa loro articolazione, (iii) proposte di inclusione dell'anno accademico in corso, (iv) richieste di differenziazione dei criteri per l'individuazione di "1 anno di servizio", (v) richiesta ammissione anche per i docenti di Istituzioni non statali);
- una revisione, più o meno "approfondita", delle previsioni relative alla valutazione dei titoli (di servizio, culturali, artistici), anche con riferimento ai relativi punteggi da attribuire;
- c) rilievi attinenti la procedura (a titolo esemplificativo, graduatorie per le quali è possibile presentare domanda d'inclusione, dichiarazioni da rendere, costituzione delle Commissioni di valutazione).

Tra i punti oggetto di maggiore attenzione possono citarsi:

- a) il numero di giorni di cui si deve comporre l'anno di servizio affinché possa essere considerato tale ai fini dell'inclusione nella graduatoria;
- b) la necessità di differenziare il punteggio attribuito al servizio prestato su insegnamento diverso da quello per il quale si chiede l'inclusione in graduatoria;
- c) la richiesta di valutare anche l'anno in corso per il raggiungimento dei tre anni di servizio;
- d) l'istanza di includere, ai fini del conseguimento dei tre anni di servizio, anche l'insegnamento prestato in forza della formula contrattuale dei contratti di collaborazione continuata e continuativa e di altra tipologia contrattuale;
- e) il dibattito in merito alla valutazione dei titoli artistici, con differenti opinioni e proposte anche in forte antitesi tra loro.

A seguire i principali commenti emersi, molti dei quali presi in considerazione nella fase di stesura finale del decreto.

Indice:

- 1. approfondimento: osservazioni puntuali
- 2. sollecitazioni particolari
- 3. domande più frequenti (e risposte)

* * *

1. approfondimento: osservazioni puntuali

Art. 2 | Soggetti ammessi

Il prerequisito (previsto per legge) di non titolarità di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM è stato oggetto di critiche, specie da parte dei docenti di ruolo degli Istituti Superiori di Studi Musicali e da parte di alcuni docenti delle Accademie "storiche", i quali hanno chiesto di poter prendere parte alla procedura. Si dà pure conto dell'opinione di chi, con riferimento all'individuazione dell'anno accademico 2001/2002 quale termine iniziale per il conteggio del servizio, ha ritenuto "discriminatoria" tale previsione nei confronti di quei docenti che non abbiano potuto partecipare alla precedente Graduatoria nazionale AFAM.

In molti hanno richiesto di **includere, tra gli anni di servizio, anche l'anno in corso**. C'è anche chi ha ipotizzato di prevedere un'immissione nella graduatoria con riserva dedicata a quei precari che – alla data del 30 giugno 2014 – abbiano maturato *almeno* 2 anni accademici con contratti stipulati su orario cattedra intero e su posto di ruolo in organico con scadenza 31 ottobre 2014 (nella materia relativa alla graduatoria nella quale si chiede l'inserimento). Quanto alla previsione dei tre anni accademici di insegnamento, **sono giunte richieste di modifica in diverse direzioni**; con prevalenza di quelle circa l'abolizione totale del vincolo, o quanto meno di riduzione del numero di anni richiesti. Sullo stesso tema, sono pervenute richieste che sollecitano il riconoscimento dell'anno svolto anche in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di altra tipologia atipica (già previsto dalla legge).

In merito alla previsione secondo cui il **servizio deve essere stato prestato su orario cattedra intero**, si registra il dissenso di chi, ad esempio, ha svolto un servizio part-time per necessità o per scelta, pur avendo tutti i requisiti per un full-time e ritiene svantaggiosa tale limitazione contenuta nel decreto. Sempre con riferimento all'orario, **la richiesta di 360 giorni di servizio per poter considerare l'anno accademico come servizio** è stata oggetto di molte critiche. Sono state inoltre ricevute alcune richieste di consentire l'accesso a tale graduatoria anche a chi possieda il servizio specifico svolto nei Licei musicali.

Art. 3 | Requisiti generali di ammissione

Il comma 1 lettera d) impone agli aspiranti di "non aver riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti"; è stato evidenziato che il bando dovrebbe permettere di **specificare in dettaglio, nel modello di domanda, l'eventuale condanna**, in modo che l'Amministrazione possa valutarne la rilevanza e dichiarare solo in seguito una incompatibilità dell'aspirante con la funzione, in analogia con quanto accade nelle procedure per l'assegnazione degli incarichi di docenza nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 4 | Costituzione delle graduatorie

Gran parte dei messaggi invita a consentire l'inserimento in graduatoria per tutte le materie insegnate ed anche per le materie che risultino affini nei contenuti didattico scientifici. C'è anche stato chi ha richiesto che, trattandosi di valutazione del servizio svolto, l'inclusione nelle graduatorie debba essere prevista per le discipline realmente insegnate e non anche per le discipline affini di cui mancherebbe la verifica della pratica didattica.

Con riferimento al **criterio della maggioranza del servizio**, in molti hanno contestato tale sistema, soprattutto alla luce di un paragone con quanto previsto dalla medesima norma nei riguardi di chi abbia insegnato in più materie senza averne una rilevante che si vedrebbe, al contrario, riconosciuta la possibilità di scegliere in quale graduatoria essere inserito tra quelle relative alle diverse materie di insegnamento prestato.

Art. 5 | Modalità e termini per la presentazione delle domande

Il comma 4 lettera h) prevede che nella domanda l'aspirante dichiari "di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti": vale quanto detto rispetto all'art. 3.

Art. 8 | Commissioni

Le commissioni responsabili della valutazione dei titoli di studio, culturali e di servizio sono nominate dal Direttore delle competenti istituzioni indicate nell'allegato C e sono costituite da un docente di ruolo titolare dell'insegnamento o, in mancanza di materia affine, indicato dal Consiglio Accademico e da un componente dell'ufficio amministrativo con qualifica non inferiore a quella di assistente. È stato richiesto di specificare che le commissioni saranno costituite da docenti provenienti da varie Accademie, e non soltanto dalla sede incaricata della redazione della graduatoria.

Spiccano opinioni molto varie circa la previsione secondo cui dovrebbe essere il Direttore delle Istituzioni a nominare le commissioni: si evidenzia, tra le altre, l'opportunità che, in nome della trasparenza, tali Commissioni possano essere presiedute e formate interamente da docenti esterni ovvero che si istituisca una commissione nazionale unica (che si occupi anche delle graduatorie d'Istituto), formata da docenti scelti – o sorteggiati – dal Ministero.

Art. 9 | Valutazione dei titoli di servizio, di studio e culturali

A) Titoli di servizio ulteriori rispetto al requisito dei tre anni accademici:

Spicca la richiesta di **differenziazione del punteggio assegnato al servizio** con insegnamento diverso rispetto a quello cui si riferisce la graduatoria e l'inserimento dell'attività di ricerca nel campo delle discipline della musica, dello spettacolo e delle altre arti svolta nelle Università italiane e straniere tra i titoli valutabili.

B) Titoli di studio, artistici e culturali:

Un buon numero di messaggi ha chiesto la ridenominazione della lettera "B" in "Titoli di studio e culturali". L'abolizione dell'aggettivo "artistici" si fonda sulla previsione dell'art. 19, co. 2, del D.L. 104/2013 che dispone l'inserimento nelle graduatorie nazionali del personale docente che abbia già superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto. Ne conseguirebbe che i titoli artistici non siano stati esplicitamente richiesti, e siano stati peraltro già valutati ai fine della redazione della graduatoria d'istituto, prerequisito per l'accesso.

Con riferimento alla previsione per la quale "il diploma deve essere corrispondente alla graduatoria", è stato proposto di emanare una tabella di corrispondenze che tenga conto delle precedenti denominazioni dei corsi di vecchio ordinamento e delle nuove denominazioni dei corsi sperimentali di biennio o dei corsi di triennio di nuovo ordinamento che non coincidono con le denominazioni degli attuali nuovi settori.

Quanto all'art. 9, comma 1, tab. B, punto 3 che concerne l'attribuzione di punteggio al diploma accademico di I e II livello, è stato richiesto di differenziare il punteggio a seconda che si tratti di titolo di I o di II livello.

È stato inoltre richiesto di equiparare i diplomi accademici e di conservatorio quadriennali vecchio ordinamento, i diplomi accademici e di conservatorio nuovo ordinamento triennali e biennali, i diplomi accademici e di conservatorio nuovo ordinamento magistrali, alle lauree quadriennali di vecchio ordinamento, ai diplomi di laurea nuovo ordinamento triennali o biennali, alle lauree magistrali di nuovo ordinamento. Tale sollecitazione è motivata dal fatto che le lauree non dovrebbero essere considerate esclusivamente titoli culturali. Ancor più in considerazione della precisazione che "il diploma deve essere corrispondente alla graduatoria" che, con riferimento agli insegnamenti teorici, rende evidente la necessità che il diploma corrispondente debba essere una laurea corrispondente.

C'è chi ha proposto di accorpare nello stesso comma i dottorati di ricerca e le specializzazioni rilasciate da università statali e non statali e di aggiungere i post-dottorati. Ciò in considerazione del fatto che le specializzazioni universitarie, per durata e per impegno accademico, potrebbero equipararsi, sostanzialmente, ai dottorati. Viene contestata, infatti, la qualificazione degli stessi come titoli culturali, in quanto vengono ritenuti titoli di studio. Per tale ragione è stata proposta, altresì, l'equiparazione dei punteggi assegnati. C'è, invece, chi ha richiesto di includere al punto 5) solo i Master di I e II livello ed il perfezionamento post laurea.

Rispetto ai titoli artistici, si sono registrate opinioni contrapposte. In particolare, c'è chi si è proclamato contrario, dal momento che l'inserimento degli stessi comporterebbe la necessità di procedure valutative a rischio di rallentamento dell'iter. È stata fortemente criticata la limitazione del campo dei titoli artistici ai soli premi dei concorsi internazionali, in quanto non si terrebbe conto della carriera concertistica senza concorsi. C'è stato chi, nel richiedere l'esclusione dei titoli artistici e, quindi, dei concorsi musicali internazionali o altro (richiesta fondata sulla circostanza per cui si dovrebbero altrimenti inserire tutti i concorsi di arti visive, le pubblicazioni internazionali, quelle storiche o artistiche premiate o certificate da codice ISBN), ha precisato che, in ogni caso, ciò dovrebbe rendere necessario l'istituzione di una commissione a composizione esclusivamente amministrativa che si serva di tabelle di riferimento oggettive.

Quanti invece non si oppongono all'inclusione dei titoli artistici segnalano come il numero di punti attribuito (3) imponga delle riflessioni, in particolare se raffrontato al punteggio attribuito ad Biennio Specialistico o al Diploma di S. Cecilia (che, a detta di alcuni, meriterebbe un punteggio maggiore). Si è rivendicata l'inclusione di altre competizioni prestigiose e riconosciute sebbene non considerate dalla Federazione. La proposta è stata una valutazione nel merito da parte della commissione.

2. sollecitazioni particolari

Richiami particolari sono giunti da parte di docenti italiani di ruolo all'estero che richiedono il riconoscimento del servizio non solo ai fini del punteggio, ma anche per il raggiungimento dei tre anni di servizio quale requisito di ammissione.

È stato inoltre richiesto di valutare i diplomi delle Scuole Mibact di Restauro, rilasciati da ISCR, OPD, ICPAL, Scuola del Mosaico di Ravenna.

3. domande più frequenti (e risposte)

1. "Perché considerate anno accademico 360 giorni di servizio? Troppi! Il contratto dei precari prevede un monte ore annuale distribuito su 10 mesi. Si finisce per svolgere lo stesso numero di ore di lezione di chi ha un contratto di 360 giorni, sebbene il contratto copra un periodo di 300 giornate o anche meno" Nella bozza di decreto sottoposta a consultazione con "anno accademico" si intendeva l'aver svolto 360 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Nel decreto firmato il requisito dei 360 giorni è stato ridotto a 180 per anno accademico.

Sulla scorta della miriade di sollecitazioni ricevute, si è stabilito di computare l'anno accademico su (soli) 180 giorni, dal momento che le supplenze annuali molto spesso finiscono per essere conferite anche dopo il 1° novembre, data di inizio dell'anno accademico.

Il decreto salvaguarda, tuttavia, quanti prestano più giorni di servizio in un anno attraverso una modulazione dei punteggi da assegnare.

2. "Perché tra i requisiti non è stato inserito l'aver svolto servizio di insegnamento con contratto di collaborazione coordinata e continuativa? Si svolge con regolarità e con un calendario settimanale e comporta spesso un notevole impegno organizzativo"

Era stato considerato requisito di ammissione solo l'aver prestato servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del decreto legislativo 16 aprile '94, n. 297.

Nel decreto firmato dal Ministro è stato, invece, riconosciuto quale requisito di ammissione anche l'aver svolto attività di insegnamento con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale.

Molti degli interessati hanno fatto presente come proprio grazie a rapporti contrattuali atipici si sia potuta garantire un'ampia offerta formativa agli studenti delle istituzioni Afam.

È stato quindi previsto l'inserimento in graduatoria dei docenti che hanno insegnato in ragione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale, nel rispetto della normativa primaria (vale a dire con il requisito minimo dei 3 anni accademici di insegnamento e con il superamento di un concorso selettivo ai fini dell'inclusione in una graduatoria di istituto, come previsto nella norma di riferimento dell'art. 19 del DL 104 del 2013).

Anche in questo caso, il decreto salvaguarda coloro che prestano più ore di servizio in un anno attraverso una modulazione dei punteggi da assegnare.

3. "Acceso dibattito sulla valutazione dei titoli artistici. Molte segnalazioni a favore della loro esclusione, tante a sostegno, nell'ottica di valorizzare il servizio prestato e anche il talento"

Si è scelto di eliminare la valutazione dei titoli che erano stati definiti "artistici".

Una reale valutazione dei titoli avrebbe comportato la necessità di procedure valutative più complesse (tra cui probabilmente la nomina di una commissione *ad hoc*) con un conseguente ritardo nell'*iter* che avrebbe impedito di avere le graduatorie in tempo utile per partire con il nuovo anno accademico e che avrebbe introdotto un elemento di forte discrezionalità. Restringere, invece, la categoria a quelli valutabili in modo oggettivo (come ad esempio ai soli premi dei concorsi internazionali), avrebbe determinato l'esclusione della carriera concertistica. L'impossibilità di prevedere una tassonomia esaustiva avrebbe generato evidenti disparità.

4. "Perché non conteggiare anche l'anno accademico in corso? Siamo ormai a giugno!"

Nella bozza di decreto era stato considerato quale termine per il possesso dei requisiti quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013.

Vista la pubblicazione del decreto al termine dell'anno accademico, il Ministero ha stabilito di allineare il possesso dei requisiti alla data di emanazione del presente decreto.

5. "È necessario differenziare il punteggio attribuito al servizio prestato su insegnamento diverso da quello per il quale si chiede l'inclusione in graduatoria"

Il decreto firmato accoglie nella nuova tabella titoli prevista dall'art. 9 tale osservazione, più volte avanzata.